

Corte d'appello di Taranto - Sezione penale - Sentenza 18 settembre 2017 n. 540

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI LECCE

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

SEZIONE PENALE

composta dai signori:

Dr.ssa Giovanna de SCISCIOLO - Presidente

Dr.ssa Susanna DE FELICE - Consigliere

Dr. Andrea LISI - Consigliere estensore

all'udienza del 19/06/2017

con l'intervento del Pubblico Ministero dr. Lorenzo Lerario;

con l'assistenza del Cancelliere sig.ra Patrizia Zelatore;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

DIBATTIMENTALE

nel processo penale a carico di:

(...), nato l'(...) a C. (L.) - residente in P. (L.) alla Via dei M., 189

- ASSENTE -

appellante avverso la sentenza n. 2964/2015 emessa il 12.10.2015 dal Tribunale di Taranto - Giudice Monocratico - con la quale, imputato:

A) del reato di cui all'art. 348 c.p. perché esercitava abusivamente la professione di commercialista. (In Grottaglie e Parabita, acc. Gennaio 2010);

B) del reato di cui agli artt. 110 - 494 - 640 c.p. perché, con artifici e raggiri, attribuendosi falsamente la qualifica di commercialista, richiedendo la somma di Euro 16.000 a (...) al fine di presentare ricorso presso la Commissione Tributaria di Taranto avverso le cartelle esattoriali relative a R. e a sua moglie T.A. e ottenendo Euro 3000 a titolo di acconto, inducendo in errore il R. relativamente all'effettiva presentazione dei ricorsi, si procurava un ingiusto profitto con altrui danno. (In Grottaglie, gennaio 2010);

C) del reato di cui all'artt. 81 - 476 - 482 - 485 c.p. per avere a scopo di profitto contraffatto nr. 2 decreti della Commissione Tributaria Provinciale nr. 18 e 22 di Taranto relativi rispettivamente a (...) e T.A. datati 08.02.2010 e una lettera dell'(...) S.p.A. datata 12.03.2006 di cui faceva uso trasmettendola a (...). (in Grottaglie, febbraio 2010);

D) del reato di cui agli artt. 476 - 482 c.p. per avere contraffatto il Provv. n. 467 del 2009 della Commissione Tributaria provinciale di Taranto. (In Grottaglie, maggio - giugno 2010);

E) del reato di cui agli artt. 646 - 61 n. 11 c.p. perché, con abuso della relazione professionale, si appropriava delle cartelle esattoriali e delle scritture contabili di cui aveva il possesso perché affidategli da (...). (...),

veniva ritenuto responsabile delle imputazioni a lui ascritte in rubrica e, ritenuta in fatto l'ipotesi di cui all'art. 476, comma 2 c.p., riunite in continuazione le fattispecie contestate in rubrica ed individuato il reato più grave in quello di cui agli artt. 476, comma 2, 482 c.p., condannato alla pena finale di anni tre di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. Dichiarato interdetto dai pp.uu. per la durata di anni cinque. Dichiarata la falsità dei decreti della Commissione Tributaria citati nel capo d'imputazione;

IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con sentenza resa il 12.10.2015, il Tribunale di Taranto ha dichiarato (...) responsabile delle imputazioni riportate in epigrafe e, ritenuta in fatto l'ipotesi di cui all'art. 476 comma 2 c.p., ritenuta la continuazione, lo ha condannato alla pena finale di tre anni di reclusione, oltre statuizioni accessorie.

In punto di fatto, il primo giudice ha fondato la pronunzia innanzi tutto sull'attendibile parola della persona offesa (...), gioielliere, che aveva riferito, in estrema sintesi, di essersi rivolto all'imputato dopo avere appreso dal commerciante (...) che un commercialista e tributarista, tale (...), sosteneva che le cartelle esattoriali potessero essere annullate. Egli si era quindi recato presso lo studio del commercialista (...), ove lo stesso imputato aveva preteso, per la prestazione professionale, la complessiva somma di Euro 16.000 con un anticipo di Euro 7000 da consegnare al momento dell'incarico professionale. Il R. gli aveva quindi consegnato subito Euro 3000, salvo a essersi insospettito tempo dopo, dopo avere appreso che il predetto (...) - che pure si era rivolto al (...) - aveva subito il sequestro dell'attività commerciale da parte di (...) S.p.A.. A quel punto, aveva richiesto e ricevuto dall'imputato due telefax attestanti la accettazione della pratica e successivamente due decreti della Commissione Tributaria di Taranto, che disponevano la sospensione degli atti impugnati.

Il giudicante ha poi richiamato: - la testimonianza del Luogotenente (...), in servizio presso la G.d.F., che aveva accertato la falsità materiale dei provvedimenti prodotti dal denunziante (...), così come falsa era la email apparentemente inviata al (...) da (...) S.p.A.; - la testimonianza di (...), parimenti rivoltasi al (...), da cui si era recata per le medesime ragioni; - la documentazione in atti, che riscontrava le dichiarazioni del (...).

2. Ha interposto tempestivo appello l'imputato, per il tramite del suo difensore, domandando preliminarmente la rinnovazione del dibattimento con l'acquisizione della documentazione,

specificamente indicata, comprovante l'incapacità di intendere e di volere al momento dei fatti e l'incapacità di stare in giudizio.

Nel merito ha invece dedotto:

- l'insussistenza dei fatti;
- l'incongruità del trattamento sanzionatorio per l'illegittimo diniego delle circostanze attenuanti generiche e la violazione dell'art. 133 c.p.

3.1 In relazione alla domandata rinnovazione istruttoria, la documentazione allegata all'atto di appello, da acquisirsi per le valutazioni ai sensi degli artt. 88-89 c.p. e 70 c.p.p. comprova che sin dal 2004 l'imputato era affetto da "sindrome da conversione" e da "sindrome di Marfan" con episodi sincopali da fibrillazione atriale.

In particolare, gli autori della c.t.p. effettuata per verificarne la capacità di intendere e volere dal 2004 al 2010, periodo interessato da imputazioni di falsificazione in atti ed esercizio abusivo della professione, hanno evidenziato che la sindrome da conversione è caratterizzata "dalla presenza di sintomi somatici o deficit riguardanti le funzioni motorie volontarie o sensitive, che suggeriscono una condizione neurologica o un'altra condizione medica generale". I consulenti hanno soggiunto che l'uomo aveva sofferto di balbuzie sin dall'infanzia, sicché si era determinata la strutturazione di una personalità insicura, necessitante di riconoscimento, in virtù della quale era concreto il rischio di una sua esposizione altrui manipolazione e alla circonvenzione. Da ciò la conclusione che, al momento dei fatti, egli si trovava in una condizione di deficienza psichica tale da ridurre il suo potere di critica, di indebolire la sua capacità volitiva, rendendolo vulnerabile alla suggestione altrui, sicché la sua capacità di intendere e volere erano fortemente attenuate.

Orbene, premesso che non emerge qualsivoglia incapacità di stare in giudizio, punto di partenza da cui muovere è il costante orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui "ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, anche i "disturbi di personalità", che non sempre sono inquadrabili nel ristretto novero delle malattie mentali, possono rientrare nel concetto di infermità, purché siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere, escludendola o scemandola grandemente, e a condizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato dal disturbo mentale. Ne consegue che nessun rilievo, ai fini dell'imputabilità, deve essere dato ad altre anomalie caratteriali o alterazioni e disarmonie della personalità che non presentino i caratteri sopra indicati, nonché agli stati emotivi passionali, salvo che questi ultimi non si inseriscano, eccezionalmente, in un quadro più ampio di "infermità" (...)" (Cass. S.U. 25/1/2005 n. 9163).

Il disturbo di personalità, dunque, è processualmente rilevante solo ove, per un verso, sia di consistenza, intensità e gravità tali da incidere sulla capacità d'intendere di volere, e, per altro verso, emerga un suo nesso di causalità con la condotta penalmente rilevante.

Nel caso di specie, tuttavia, non è in alcun modo emerso il benché minimo nesso di causalità fra i fatti per cui si procede e quel disturbo di personalità, ove si consideri che la riscontrata insicurezza di personalità ed esposizione alla circonvenzione depongono in senso opposto alle condotte fraudolente compiute, essendo al F. contestato di essersi spacciato per commercialista, esercitandone abusivamente la professione, pretendendo e ottenendo non trascurabili somme di denaro per presentare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, infine contraffaccendone i decreti.

In altri termini, e tanto risulta decisivo, il diagnosticato disturbo di personalità al momento dei fatti è privo di idoneità causale a incidere radicalmente o grandemente (artt. 88 e 89 c.p.) sui processi di intelligenza e volontà in relazione ai reati contestati, tanto che, non a caso, né il difensore né la c.t.p. hanno saputo indicarla.

3.2 Nel merito, la Corte condivide la motivazione del primo giudice che, con percorso argomentativo esaustivo e logicamente coerente, ha ricostruito correttamente i fatti sulla scorta delle emergenze processuali e ne ha tratto le dovute conseguenze in tema di responsabilità penale. Di conseguenza, alla pronuncia in parola deve farsi rinvio per relationem, dovendosi la stessa intendersi in questa sede richiamata.

Con riferimento al primo motivo di appello, occorre rammentare l'unanime insegnamento della Corte di Cassazione secondo cui, "Le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, c.p.p. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. (In motivazione la Corte ha altresì precisato come, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi" (Cass. S.U. 19 luglio 2012 n. 41461).

Nel caso di specie, la dichiarazioni rese dal (...) superano il più severo vaglio di credibilità soggettiva e attendibilità intrinseca, vuoi perché non è emersa la benché minima ragione idonea a indurlo a calunniare chicchessia, tanto più che l'uomo non aveva pregressi rapporti con l'imputato, vuoi perché le sue le dichiarazioni sono estremamente circostanziate, logicamente coerenti, costanti nel tempo, come si evince dalla sostanziale assenza di contestazioni, ed espresse nei termini di chi narra il vero.

E difatti, il denunciante ha di fatto rappresentato che, stretto dai debiti accumulati nei confronti di (...) S.p.A., avendo poi appreso da un conoscente della presenza di un professionista che si diceva in grado di fare annullare le cartelle esattoriali, si era a lui rivolto, corrispondendogli anche tremila Euro, salvo ad insospettirsi perché proprio colui che gli aveva fatto parola di questo professionista aveva poi subito un sequestro.

D'altra parte, non a caso, pur riportando numerosi passaggi della testimonianza del (...), l'appellante si è genericamente limitato a far parola della sua contraddittorietà e imprecisione, senza di fatto spiegarne le ragioni.

Né vale sostenere che il suo contributo dichiarativo è privo di riscontri, dal momento che identica condotta è stata rappresentata da (...) e che in senso accusatorio convergono anche i documenti acquisiti. Di conseguenza, smentito è l'argomento difensivo che l'imputato si era limitato ad esercitare un'attività di consulenza fiscale e tributaria, senza rendersi disponibile a proporre ricorsi in opposizione avverso cartelle esattoriali.

Il difensore appellante ha poi richiamato la pronunzia resa dalle S.U. della Corte di Cassazione il 23.3.2012 n.11545, in tema di configurabilità del reato di cui al capo A), senza però spiegare perché errata.

3.3 Anche l'ultimo motivo di censura non è in linea con le carte processuali, dovendosi rammentare che, secondo il costante e condivisibile orientamento della Corte di Cassazione, la concessione o il diniego delle attenuanti generiche rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio, positivo o negativo, deve essere bensì motivato, ma nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo.

La Corte di Cassazione ha inoltre specificato in termini convincenti che anche il giudice di appello - pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive dell'appellante - non è tenuto a un'analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti e decisivi ai fini della concessione o del diniego, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta contestazione.

Ora, premessa l'irrilevanza dell'assenza di precedenti penali, deve sottolinearsi che nessun elemento dotato di valenza attenuante è emerso dalle carte processuali, tanto che, non a caso, nulla ha dedotto il difensore appellante nell'interesse del suo assistito.

Ineccepibile è infine la dosimetria della pena, atteso il carattere professionale della condotta posta in essere dal (...), che ricevette la persona offesa in uno studio, spacciandosi per commercialista, e abilmente riuscì a convincerlo a pagare la consistente somma di tremila Euro, a titolo di mero anticipo. Tutto ciò evidenzia la notevole intensità del dolo e spiega l'irrogazione di una pena superiore al minimo edittale, per il reato più grave, ma comunque inferiore ai valori medi. E del resto, l'imputato è attinto da condanne plurime per truffa anche in concorso nonché abusivo esercizio della professione e falsa attestazione a pubblico ufficiale, che ne tratteggiano assai negativamente la personalità.

Sulla scorta di queste considerazioni, l'appello deve essere disatteso, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali del grado in favore dello Stato.

P.Q.M.

La Corte, visti gli artt. 605 e 592 c.p.p.,

conferma la sentenza emessa il 12.10.2015 dal Tribunale di Taranto nei confronti dell'appellante (...), che condanna al pagamento delle spese processuali del grado in favore dello Stato.

Fissa il termine di gg. 90 per il deposito della motivazione della sentenza.

Così deciso in Taranto il 19 giugno 2017.

Depositata in Cancelleria il 18 settembre 2017.